



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto attuativo dell'art. 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni, nella legge 40 del 2007, concernente l'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Parere ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Repertorio Atti n. *28/08* del 28 febbraio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 28 febbraio 2008:

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO in particolare l'articolo 9 del citato decreto legge n. 7 del 2007 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concreto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione, la modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, pervenuto dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 23 gennaio 2008, e diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali il successivo 5 febbraio;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 20 febbraio 2008, le Regioni hanno presentato un documento con la richiesta di una integrazione riguardante le imprese artigiane e cioè di inserire all'art. 1 della bozza di DPCM un comma 1bis che reciti: "*Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definita d'intesa con le singole Regioni*", nonché di sostituire la previsione di cui all'art. 4, lett. e) con la seguente: "*le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane*" ed infine di adeguare la modulistica, già approvata con il decreto ministeriale del 2 novembre 2007, al fine di renderla compatibile con l'applicabilità della comunicazione unica alle imprese artigiane, prevista dallo schema di DPCM proposto;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella medesima riunione, il rappresentante dell'ANCI ha presentato un documento in cui chiede l'inserimento all'articolo 14 di un comma 2 che reciti: "E' assicurato alle competenti strutture comunali per le attività produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione Unica";

CONSIDERATO altresì che, i rappresentanti dei Ministeri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del lavoro e della previdenza sociale presenti hanno manifestato la disponibilità ad accogliere le richieste formulate e il Ministero dello sviluppo economico nel prendere atto delle osservazioni delle Regioni, ha affermato la disponibilità di riformulare la richiesta di emendamento;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Ministero dello sviluppo economico ha presentato l'emendamento dell'art. 1, comma 1bis formulato nel seguente modo: "Al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole Regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle Imprese. Nelle more dell'adozione delle imprese di cui al periodo precedente, le Regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso";

CONSIDERATO che, nella stessa seduta di questa Conferenza, sempre il Ministero dello sviluppo economico ha accolto anche gli altri due emendamenti delle Regioni conseguenti all'accoglimento del suddetto nonché l'emendamento dell'ANCI sopra citato;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno infine espresso parere favorevole sugli emendamenti proposti e discussi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sullo schema di decreto attuativo dell'art. 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni, nella legge 40 del 2007, concernente l'individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, nel testo del decreto formulato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con nota del 23 gennaio 2008, nei termini di cui in premessa e con le modifiche accolte nell'odierna seduta di questa Conferenza.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta